

Codice DB1422

D.D. 22 ottobre 2014, n. 2911

Decreto 30/06/04 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione dell' Asta Varaita comprensivo della vasca di carico di Sampeyre in comune di Sampeyre (CN) e vasca di carico di Brossasco in comune di Brossasco (CN), di proprietà della Enel Produzione S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 09/11/04 N. 12/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Visto l'art. 21 nonies del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R che indica per gli impianti che ricadono sulla stessa asta, di coordinare le azioni previste attraverso la presentazione da parte del gestore di un progetto di gestione integrato.

Premesso che la Società ENEL S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 18308/DB1422 del 03.04.2014, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004 il progetto di gestione del bacino del torrente Varaita, per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R.

Considerato che il progetto di gestione integrato presentato comprende i seguenti elementi strutturali:

- Dighe di Castello e Sampeyre con progetti di gestione già approvati;
- Vasche di carico di competenza regionale relative agli impianti di Sampeyre e Brossasco per le quali il documento rappresenterà il progetto di gestione di riferimento;
- Dissabbiatori relativi agli impianti di Sampeyre e Brossasco;
- Opere di presa ad acqua fluente che derivano l'acqua verso i bacini in quota o direttamente verso le centrali;

si è concordato sull'utilizzo plurimo del documento come:

- Documento di bacino che permetta il coordinamento delle operazioni da effettuare sulle varie opere descritte;
- Progetto di gestione per le opere per le quali era richiesto ma non era ancora stato approvato un documento specifico.

Considerato che il parere preventivo positivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e degli sbarramenti regionali (vasche di Sampeyre e Brossasco), richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è da considerarsi rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del procedimento nell'ambito dei lavori della Conferenza.

Considerate le valutazioni tecniche espresse dall' ARPA Piemonte (prot. n. 43406/DB14.22 del 26.08.2014), ed i pareri del Settore regionale Aree Naturali Protette (prot. n. 23455/DB14.22 del 30.04.2014), del Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo (prot. n. 42835/DB14.10 del 20.08.2014), della Direzione Ambiente (lett. ns prot. n. 46484/DB 14.22 del 16/09/2014), del comune di Sampeyre (lett. ns prot. n. 43664/DB 14.22 del 27/08/2014), della Provincia di Cuneo (Ns. prot. n. 43577/DB14.22 del 27/08/2014).

Visto il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 27.08.2014, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del 27/08/2014 all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

Vista la segnalazione di Enel per lo svuotamento della vasca di Brossasco (Ns. rif. Prot. n. 44332/DB14.22 del 02/09/2014) finalizzato all'esecuzione di lavori urgenti di consolidamento della struttura autorizzati con determinazione n.3126/DB14.22 del 18/12/2013 e le indicazioni procedurali anticipate ad Enel con nota prot. n. 45558/DB14.22 del 09/09/2014.

Considerata:

- la richiesta di integrazione formulata durante la riunione di Conferenza dei Servizi del 27/08/2014 riguardante la qualità dei sedimenti della vasca di Brossasco;
- la documentazione relativa alla caratterizzazione di tali sedimenti effettuata nel 2010 da Enel;
- la valutazione della relazione fatta dalla Direzione Ambiente ed Arpa Piemonte e la formulazione di una ulteriore specifica prescrizione trasmessa a questo settore via posta elettronica in data 07/10/2014.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.08, n. 23.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 27/08/2014.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti:

- Valutazione tecnica Arpa Piemonte Ns prot. n. 43406/DB14.22 del 26.08.2014;
- Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo prot. n. 42835/DB14.10 del 20.08.2014;
- Direzione Ambiente – Settore Aree Naturali Protette prot. n. 23455/DB14.22 del 30.04.2014;
- Direzione Ambiente ns prot. n. 46484/DB 14.22 del 16/09/2014;
- comune di Sampeyre ns prot. n. 43664/DB 14.22 del 27/08/2014;
- Provincia di Cuneo (Ns. prot. n. 43577/DB14.22 del 27/08/2014).

determina

Si approva il progetto di gestione dell' Asta Varaita comprensivo della vasca di carico di Sampeyre in comune di Sampeyre (CN) e vasca di carico di Brossasco in comune di Brossasco (CN), che la Società Enel Produzione S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 18308/DB1422 del 03.04.2014, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. Si dovrà:
 - effettuare una preventiva valutazione di incidenza per le operazioni che possano potenzialmente arrecare impatto alle componenti tutelate nel SIC/ZPS IT1160058, come prescritto dal Settore Parchi e Aree naturali protette, precedente gestore del sito, e confermato dall'Ente di gestione delle aree protette del Po Cuneese, soggetto subentrato alla gestione dell'area;
 - prendere atto dell'avvenuta approvazione delle Misure di Conservazione generali per la tutela delle aree Natura 2000 del Piemonte, di cui alla DGR 54-7409 del 7 aprile 2014, e delle misure sito specifiche riguardanti l'area interessata, che costituiscono riferimento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza;
 - prendere atto dei contenuti della pianificazione vigente in materia di tutela delle acque, attualmente in fase di revisione, in relazione alla designazione dei corpi idrici significativi sia fluviali che lacustri e dei relativi obiettivi;
 - analizzare, preliminarmente ad ogni movimentazione di sedimenti in corso d'acqua, il materiale presente negli invasi, ai sensi dell'art. 185(3), applicando ai sedimenti la qualifica di miscela "nota" che consente di non eseguire i test ecotossicologici previsti su fauna ittica, crostacei e alghe;
 - effettuare una caratterizzazione del tratto del torrente Gilba compreso tra lo scarico della vasca di Brossasco e lo scarico della centrale, eseguendo tre campionamenti annuali dei macroinvertebrati e due delle diatomee, in accordo con il Dipartimento ARPA di Cuneo;
 - il piano di monitoraggio previsto in occasione delle fluitazioni e degli svassi sia integrato con rilievi delle diatomee e siano di conseguenza calcolati gli indici IPS e TI, nonché l'indice di disturbo fisico DIPI, consultando se necessario il Dipartimento ARPA di Cuneo;
 - informare preventivamente gli utilizzatori della risorsa nel tratto potenzialmente interessato dagli effetti delle manovre;
 - verificare, in occasione di eventi di fluitazione, compresa quella riguardante la vasca di Brossasco, la propagazione della corrente torbida nel torrente Varaita a valle della confluenza del Gilba e riportare gli esiti della verifica nei successivi aggiornamenti dei Progetti di gestione;
 - effettuare sui sedimenti, in occasione degli interventi di fluitazione ed asportazione, prelievi e riscontri analitici in relazione ai limiti imposti per i terreni di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, tenendo conto che per la determinazione delle analisi degli idrocarburi (TPH), componenti questi sempre di enorme rilievo, in base alle norme attualmente vigenti vanno effettuate due distinte analisi chimiche: TPH con $C < 12$ e TPH con $C > 12$. I risultati dovranno essere trasmessi agli uffici competenti di ARPA Cuneo e Regione Piemonte e saranno

considerate a completamento del quadro della caratterizzazione richiesta dalla norma per le finalità del Progetto di gestione;

– fornire sempre nei documenti trasmessi all'Amministrazione il fattore di conversione usato per esprimere i limiti di concentrazione dei solidi sospesi in ml/l anziché in gr/l;

– attuare necessariamente, nel rispetto dell'ecosistema fluviale di tutti i corpi idrici significativi coinvolti e seguendo le prescrizioni del regolamento regionale 1/R/2008, operazioni di fluitazione periodiche per ridurre i depositi di sedimento negli invasi e reintegrare il trasporto solido fluviale, dimostratosi carente al seguito degli studi propedeutici alla redazione del programma di gestione dei sedimenti dell'asta del torrente Varaita;

4. Qualora si proceda al ripristino del volume utile di regolazione del bacino nelle condizioni originarie ed in particolare con interventi di asportazione meccanica del materiale sedimentato dagli alvei e dalle pertinenze demaniali, dovrà essere rivolta specifica istanza al Settore OO.PP. Difesa assetto idrogeologico di Cuneo per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale (D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002);

5. Si rammenta che qualsiasi intervento sui corsi d'acqua con sedime demaniale affluenti/effluenti agli invasi, o interventi manutentivi delle opere (vasche di carico relative agli impianti di Sampeyre e di Brossasco, opere di presa ad acqua fluente) qualora interferenti con il torrente Varaita e suoi tributari nei tratti pubblici e/o demaniali, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

6. Si dovrà inoltre:

– prestare attenzione a non modificare le condizioni della Concessione di derivazione n° 587 (A, B e C e successive varianti), di cui i vari impianti interessati dal Progetto di Gestione fanno parte, intestata a ENEL Produzione S.p.A. (nel seguito: il Concessionario); se ciò non fosse possibile andrà presentata apposita istanza di Variante al Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo, redatta sulla base dei contenuti previsti dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i., utilizzando l'apposita modulistica, disponibile all'indirizzo [web:http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica-gestione-risorse-territorio/ufficio-acquemodulistica/acqu-2](http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica-gestione-risorse-territorio/ufficio-acquemodulistica/acqu-2);

– avere cura che le operazioni previste nel Progetto di Gestione garantiscano prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G.R. 10 luglio 2007 n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", e di cui alla D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 "Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8", anche con riferimento allo specifico punto 2.6;

– in particolare prevedere che le operazioni previste nel Progetto di Gestione non siano in contrasto con il "Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dagli invasi" e con il "Programma di monitoraggio" dell'efficacia dei rilasci in relazione agli obiettivi di tutela del corpo idrico, riportati dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, previsto al punto 7 della D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651; tali operazioni dovranno pertanto essere attuate in piena conformità alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 1658 del 30.05.2014, relativa all'approvazione dei programmi dei rilasci derivanti dagli esiti della sperimentazione del DMV di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8/R del 17.07.2007;

– considerare che le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla DIRETTIVA 2000/60/CE e dovranno essere compatibili con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (adottato con Deliberazione n° 1 del 24.02.2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato definitivamente con D.P.C.M. 08.02.2013), il quale indica che "le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare,

con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo"; al riguardo (diversamente da quanto indicato in progetto laddove si legge: "per quanto riguarda i torrenti Vallone di Vallanta, Mas de Bernard, Gilba, Cantarane e Rore, non sono individuati obiettivi di qualità ambientale"), ai sensi dell'art. 76, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. deve essere mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato", ovvero va raggiunto e mantenuto lo stato di qualità ambientale "buono" negli altri casi;

– tenere in conto che le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (ciò ai sensi del Codice Civile e dell'art. 21 del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.) nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il Concessionario:

o dovrà eseguire le operazioni tenendo conto delle esigenze irrigue delle imprese agricole;

o dovrà concordare con tutti i titolari di derivazioni sottese alle aree di intervento o con le organizzazioni di categoria, tempi e modalità di esecuzione delle operazioni;

o non dovrà danneggiare in alcun modo l'attività di adacquamento nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;

o dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;

o dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica o le organizzazioni di categoria che a loro volta diffonderanno l'avviso ai propri iscritti, che possano essere interessati sia dalle operazioni di svasso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;

– tenere sollevata ed indenne l'Autorità regionale e concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto del presente atto, parere e della Concessione n. 587 in essere;

7. il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

8. il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela delle acque, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica;

9. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), per tali lavori, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

10. Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano

inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, potranno parimenti comportare la formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia